

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE ED EVENTUALE USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
CIRCUITO CICLABILE PER L'AVVIAMENTO AL CICLISMO "G. CIMURRI",
SITO IN VIA MARRO N. 2 A REGGIO EMILIA PER IL PERIODO _____**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Reggio Emilia,
in Via F.lli Manfredi, 12/c, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia,
Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro
tempore Dott.ssa Silvia Signorelli, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede
della Fondazione, di seguito denominata "Concedente"

e

_____, di seguito denominata "Concessionario", con sede legale a
_____ in Via _____, n. _____ C.F. _____ e
P.IVA _____, nella persona di _____ nata a
_____ il _____ e residente a _____ in Via
_____ n. _____, in qualità di Presidente e legale
rappresentante,

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore n. _____ del _____ veniva
indetto un Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per l'individuazione di
soggetti interessati a riqualificare e gestire l'impianto sportivo comunale
denominato "Circuito ciclabile per l'avviamento al ciclismo "Giannetto Cimurri"
sito in Via Marro n. 2 a Reggio Emilia ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 38/2021;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Sater -

	Intercenter era previsto per il giorno _____ 2025 alle ore _____ ;	
	• che entro il termine perentorio del giorno _____ 2025 (entro le ore _____), sulla	
	piattaforma Sater - Intercent-ER, sono pervenute le seguenti offerte:	
	_____ ;	
	• che in data _____ alle ore _____ , in Reggio Emilia, ha avuto luogo la	
	seduta riservata per la valutazione delle offerte della procedura aperta allo scopo	
	di conferire la concessione in oggetto, come consta dal verbale in atti al N.	
	_____/E di Protocollo;	
	• che l’aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. _____	
	del _____ ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti	
	dell’aggiudicatario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle	
	dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al	
	possesso dei requisiti di ordine generale, ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;	
	• che i suddetti controlli sui requisiti generali e morali sui legali rappresentanti e	
	amministratori muniti di poteri di rappresentanza del Concessionario stesso,	
	hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto come	
	da Provvedimento Dirigenziale del Direttore n. _____ del _____ ;	
	• che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto	
	del sotto-esteso contratto;	
	• che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare	
	il rapporto tra Concedente e Concessionario;	
	• che il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara	
	contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima (o di avere	
	effettuato nel corso della procedura di affidamento in esame un sopralluogo	
	sull’impianto), di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di	

tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, senza sollevare né ora, né in futuro eccezione alcuna, secondo quanto di seguito specificato e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto, così come lo stato manutentivo dell'impianto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto sportivo Circuito ciclabile per l'avviamento al ciclismo "Giannetto Cimurri", sito in Via Marro n. 2 a Reggio Emilia, di proprietà comunale, a favore di _____ come individuato in premessa, affinché vi possa svolgere la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi **proposti in sede di gara/Avviso Pubblico dall'Affidatario, concordemente al cronoprogramma presente nella documentazione di gara, presentando appositi progetti esecutivi completi delle certificazioni ed autorizzazioni necessarie secondo la normativa vigente, rilasciate dalle autorità competenti, al fine del rilascio del Nulla Osta da parte della Fondazione;**

L'impianto è dotato di defibrillatore semiautomatico e comprende:

A. due anelli: uno principale di circa 1000 metri ed uno secondario di circa 600 metri, privi di impianto di illuminazione;

B. fabbricato costituito da:

	- n. 1 ingresso spogliatoi;	
	- n. 2 spogliatoi atleti con relativi servizi igienici e docce;	
	- n. 1 spogliatoio giuria;	
	- n. 1 locale ad uso infermeria e primo soccorso;	
	- n. 1 locale adibito a ripostiglio;	
	- n. 1 locale adibito a Sala sociale con capienza inferiore a 100 persone;	
	- n. 3 locali ad uso ufficio;	
	- n. sala polivalente e relativo magazzino;	
	- n. 2 locali ad uso wc;	
	- n. 1 locale tecnico (potenza nominale inferiore a 116 KW);	
	C. aree di pertinenza , catastalmente individuate al Foglio 138, mappale 65 e	
	mappale 68.	
	Quanto sopra secondo il dettaglio di cui alla planimetria allegata (ALLEGATO 1).	
	I suddetti spazi sono affidati al Concessionario che ne conserverà l'uso e la	
	destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel	
	presente Capitolato.	
	L'impianto è concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale	
	in dotazione, il cui elenco sarà verificato in contraddittorio tra la Stazione	
	Appaltante, Concessionario uscente e quello subentrante, da cui risulti lo stato della	
	struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.	
	Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere	
	restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna,	
	salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.	
	Tutti gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi	
	(ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, se non si ricorra al subappalto, i	

trattorini rasaerba, i decespugliatori, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la potatura, la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti dal Concessionario. Quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informata la Stazione Appaltante.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informata la Stazione Appaltante, la quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

Il Concessionario consente fin d'ora che tutti gli eventuali immobili installati o edificati ed i mobili che egli dovesse acquisire a proprie spese a corredo dell'impianto (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l'attività sportiva e di quelli atti ad allestire un'area di somministrazione di alimenti e bevande, se debitamente autorizzata), nonché tutte le migliorie realizzate all'impianto esistente, siano acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area, sugli immobili, sugli impianti e sui beni mobili acquistati alcun diritto, meno che mai di superficie. Tali beni andranno inventariati e non potranno essere messi fuori uso senza la preventiva autorizzazione della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia. Si specifica che la spesa per gli arredi necessari all'arredamento dell'immobile adibito a casa del custode saranno a carico del Concessionario.

La Stazione Appaltante dà atto che in materia di "sicurezza" lo stato di fatto

oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015 e da ultimo prorogato al 31/12/2028 con Deliberazione G.C. n. 137 I.D. dell'08/06/2023.

Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale, il Concessionario dichiara:

a. di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche) come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dal Concessionario, che annualmente dovrà presentare documentazione validata dai competenti servizi

	del Comune.	
	A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali	
	supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il	
	sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai	
	Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità.	
	Il Concessionario, nel caso non avesse all'interno della propria organizzazione	
	squadre di età corrispondente a quella dei minori per i quali si richiede	
	l'inserimento, si impegna a farsi carico dei costi di cui alle prestazioni dovute	
	dalle società sportive mediante prestazioni analoghe, e cioè per tesserare	
	gratuitamente (pagandone la quota annuale fino alla scadenza del presente	
	contratto, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un	
	massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune	
	di Reggio Emilia.	
	In alternativa il Concessionario darà la propria disponibilità a realizzare un	
	progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da	
	essi comunque parimenti validata.	
	Ove il Concessionario non venga contattato da alcuno dei Servizi predetti, esso	
	dovrà dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative	
	e manifestazioni organizzate dalla Stazione Appaltante.	
	Il Concessionario è tenuto altresì a condividere eventuali progettualità territoriali	
	con i competenti Servizi comunali per lo sviluppo di politiche territoriali,	
	mediante l'adesione e/o il supporto ad "Accordi di cittadinanza";	
	b. il Concessionario si impegna a dar corso ad ulteriori disponibilità rispetto a quelle	
	sopra elencate, finalizzate alla realizzazione di politiche sociali e territoriali, se tali	
	ulteriori disponibilità sono state proposte in sede di gara per l'affidamento del	

presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca, se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria;

c. il Concessionario si impegna alla stipula di un accordo con le società sportive che utilizzano il presente impianto, ai fini della definizione delle responsabilità in ordine all'uso della gestione dei defibrillatori, se tale disponibilità è stata proposta in sede di gara per l'affidamento del presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Nella conduzione dell'impianto il Concessionario dovrà osservare gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016) consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni, ivi compresa la chiusura dell'impianto, causa sfavorevoli condizioni meteo;

2. è fatto divieto al Concessionario sia di utilizzare per le eventuali proprie attività sportive, che di ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. A tale proposito la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione alla Stazione Appaltante;

3. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza (ove previste), nella misura massima stabilita dall'apposito Tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

4. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se

autorizzata dalla Stazione Appaltante. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del Concessionario alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento sia alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia da quelle derivanti dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dalla Stazione Appaltante;

5. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base alla eventuale licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i..

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

6. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento redatto a cura

del Concessionario nei termini previsti dalla legge, costituirà parte integrante ed essenziale del presente contratto. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, del citato Decreto Ministeriale, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure;

7. verifica periodica dell'impianto di messa a terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) così come previsto dalle normative vigenti, dando comunicazione alla Stazione Appaltante delle risultanze;

8. presidio e sorveglianza dell'attività sportiva svolta dalle società utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. La presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;

9. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di almeno un addetto per accogliere le società utilizzatrici e il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; Il Concessionario dovrà comunque vigilare sull'impianto anche durante i periodi di chiusura, in particolare per evitare danni derivanti da guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici e dovrà osservare una scrupolosa cura del manto di erba (curando innaffiatura e ogni trattamento necessario) anche durante il periodo estivo;

10. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed a tutti gli uffici ed autorità volta per volta interessati (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia),

	oltreché sempre alla Stazione appaltante, delle manifestazioni calendarizzate che	
	interrompano la normale fruizione dell'impianto;	
	11. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati	
	di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza,	
	secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico	
	installato dalla Stazione Appaltante dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso	
	fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente	
	funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto	
	della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui il	
	Concessionario si avveda, vanno sempre segnalate;	
	12. esecuzione "a regola d'arte" del servizio di pulizia e disinfezione degli spogliatoi,	
	dei locali, dei vetri, degli ingressi, degli impianti, degli arredi e di quanto altro	
	pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da effettuarsi al termine delle	
	attività sportive e suddiviso in operazioni a frequenza giornaliera, settimanale,	
	mensile, periodica e al bisogno, come esemplificativamente ma non	
	esaustivamente specificato nel "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di	
	conduzione e manutenzione", che costituisce parte integrante ed essenziale del	
	presente contratto (ALLEGATO 2).	
	Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori	
	condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di	
	conservazione di ogni sua parte nel tempo. L'ambito di intervento del servizio	
	dovrà comprendere, oltre agli edifici e relativi impianti, anche tutte le pertinenze,	
	inclusa l'area cortiliva.	
	E' a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia	
	quotidiana dei locali e degli arredi, nonché la responsabilità dell'uso degli indicati	

prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi.

Il Concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico), l'offerente deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il Concessionario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si impegna a fare sì che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

Il Concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale;

13. esecuzione "a regola d'arte" della manutenzione e cura dell'area verde presente

all'interno del perimetro dell'impianto, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nell'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto (**ALLEGATO 2**).

14. rimane a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto da effettuarsi "a regola d'arte", nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, senza che alcuna spesa possa essere trasferita dal Concedente per l'intera durata della presente concessione-contratto, incluse quelle derivanti da atti di vandalismo, ove non coperti da polizza assicurativa e con esclusione solo di quelle derivanti da eventi imprevedibili o cause di forza maggiore, quali incendio, calamità naturali etc...

Per manutenzione ordinaria s'intende la manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, quale, a titolo esemplificativo:

A. impianti elettrici:

- a. acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali dati in concessione.
- b. verifica periodica del funzionamento degli impianti elettrici ("salvavita", allarme per disabili, termostati ambiente);
- c. riparazione e/o sostituzione di componenti degli impianti elettrici da eseguirsi a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni di legge;
- d. verifica periodica del funzionamento lampade delle luci di emergenza e/o relative batterie esaurite e loro eventuale sostituzione, dell'impianto di amplificazione, di prese e interruttori di corrente, prese telefoniche, campanello e impianti citofonici, impianti di allarme, asciugacapelli;

e. verifica periodica del funzionamento degli impianti di sollevamento per disabili;

B. impianti idrico-sanitari, di riscaldamento e di irrigazione:

- verificare il funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento mediante controllo delle pressioni d'esercizio dell'impianto, della caldaia, delle pompe di ricircolo e punti radianti di calore, il carico del sale o dei polifosfati (a seconda del dispositivo installato per il c.d. "addolcimento" dell'acqua dura);
- controllare le reti per eventuali perdite.

C. Varie:

- a. manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione delle attrezzature sportive, degli arredi e degli accessori presenti (vetri interni, panche, appendiabiti, asciugacapelli, specchi, portasapone, dispenser dosatore sapone liquido, portarotolo e scopini per WC);
- b. manutenzione delle porte e finestre con relativa riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate (tamponature, vetri, serrature, maniglie e cardini). La riparazione e sostituzione delle maniglie antipanico rimane di competenza della Stazione Appaltante;
- c. tinteggio al bisogno dei locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi;
- d. riparazione di mattonelle, rivestimenti e battiscopa (per tutelare gli utenti da eventuali rischi dell'incolumità fisica);
- e. segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto e di eventuali infiltrazioni d'acqua, specificandosi che tranne le manutenzioni di pronto intervento per evitare maggiori danni, la riparazione delle coperture dei tetti e quelle di lattoneria sono a carico

		della Stazione Appaltante;	
	f.	pulizia e mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche e delle caditoie delle gronde, secondo funzionalità riscontrata in contraddittorio al momento della consegna dell'impianto;	
	g.	verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto.	
	Sono a carico del Concessionario le spese ed ogni adempimento conseguente relativo alla "sicurezza" dell'impianto di cui a:		
	a.	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;	
	b.	Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 — "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e s.m.i.;	
	c.	Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 - "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i.;	
	d.	R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i. — "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";	
	e.	R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 e s.m.i. — "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza";	
	f.	ogni altro adempimento stabilito in ulteriori norme, relative alle materie sopra riportate.	
	16		

Per tutti i lavori di propria competenza il Concessionario applica per quanto obbligato le norme contenute nel Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in materia, così come da ogni responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla “messa a norma” degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all’atto della stesura del verbale di consegna.

E’ fatto obbligo, nei casi previsti dalle norme vigenti, di produrre alla Stazione Appaltante ogni certificazione conseguente a lavori effettuati e in particolare il certificato di conformità degli impianti manutenzionati, con allegati i disegni grafici descrittivi dell’intervento effettuato e le certificazioni di legge dei materiali utilizzati.

Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all’omologazione dell’impianto alle norme Federali.

Il Concessionario si fa inoltre carico integralmente delle seguenti spese:

a) **tutte le utenze, nessuna esclusa** (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, il Concessionario dovrà provvedervi volturando l’intestazione di tutti i relativi contratti a proprio nome, con decorrenza dalla data di inizio della Concessione, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel subingresso.

Nel caso di utenze non sezionabili, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere periodicamente al Concessionario il rimborso pro quota;

b) acquisto di ogni attrezzatura, veicolo, macchinario, materiale occorrente per i normali adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei macchinari, oltre che della loro manutenzione e sostituzione;

c) ai fini del pagamento della somma di cui al successivo art. 7 e dell’ottenimento

di eventuali contribuzioni straordinarie, per tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del D.M. 18/03/96 e s.m.i. *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”*, il Concessionario deve compilare l'apposito Registro dei controlli periodici, ove annotare *“gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale Registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il Registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza”*.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio *“Giroverde”*.

Il Concessionario si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della *“Zanzara tigre”*, della *“Zanzara Culex”* o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le attività relative ai lavori di manutenzione potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante, mediante il ricorso a prestazioni di imprese specializzate (subappalto), salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da

parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 7.

Il Concessionario dovrà inoltre:

A. assicurare la Direzione dell'impianto, nominando un "Direttore/Responsabile-referente per la Stazione Appaltante", fornendone le generalità ed un recapito di telefono cellulare e garantendone comunque e sempre l'immediata reperibilità in ogni momento per tutte le giornate dell'anno, onde poter fare fronte ad ogni emergenza. Il suo nominativo sarà comunicato formalmente alla Stazione Appaltante prima della presa in consegna dell'impianto e per ogni variazione. Questi dovrà essere in possesso di adeguata e documentata preparazione tecnica ed avrà la responsabilità, tra l'altro, di organizzare e dirigere le risorse umane impiegate e quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione, con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico dell'Affidatario" e referente per i rapporti di carattere tecnico con la Stazione Appaltante. Il personale dell'Affidatario che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere personale di fiducia.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza;

B. produrre **mensilmente** il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;

C. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate

	delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra	
	documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai	
	consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia fronte/retro delle	
	fatture relative ai costi delle medesime;	
	D. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere	
	indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo	
	rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione	
	delle spese sostenute.	
	In mancanza degli adempimenti di cui alle lettere A, B, C, D il corrispettivo di cui	
	al successivo art. 7 non sarà liquidato.	
	All'Amministrazione Comunale competerà la produzione della documentazione	
	necessaria al rilascio delle autorizzazioni (ex-ISPELS, INAIL, AUSL, CPVLPS, VV.F.	
	antincendio, autorizzazione agli scarichi etc.) e gli adempimenti relativi all'agibilità	
	dell'impianto medesimo per la parte di propria competenza. Compete al	
	Concessionario, limitatamente alla durata dell'appalto, l'onere della presentazione	
	delle istanze volte all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d'esercizio.	
	Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente	
	di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della	
	procedura di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne	
	preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni	
	funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti	
	articoli ed in specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari,	
	nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando	
	incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente	
	contratto.	
	20	

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.

Ciò previo invio di richiesta d'uso impianto alla Stazione Appaltante e – ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia, anche in caso di aperture di "campi estivi" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a carico del Concessionario . La Stazione Appaltante è liberata da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Parimenti tanto la Fondazione che il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

Nel caso organizzati direttamente tale attività il Concessionario rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto al Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà

avvenire solo in accordo con il Concessionario, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo, da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle altre, Concessionario compreso.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso la Stazione Appaltante, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

Di seguito gli estremi della polizza suddetta:

Nel caso di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso la Stazione Appaltante durante tutto il periodo dell'affidamento. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche

i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso la Stazione Appaltante, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo un proprio ed apposito Piano di emergenza non in contrasto con quello in essere, oppure adottare con le opportune modifiche il Piano già esistente, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 DLGS 81/08), garantendo comunque la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario condideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore del Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 18.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'affidamento ha decorrenza dal 01/04/2026 e così fino al _____.

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671, del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente ed il pagamento del corrispettivo in analoga misura. Nel caso di lavori svolti con oneri integralmente a carico del Concessionario, a quest'ultimo sarà riconosciuto il valore rimanente per la parte non ancora ammortizzata.

La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concessionario assume, salve le sanzioni di legge, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, pubblicato sul sito della Fondazione alla sezione "Amministrazione Trasparente" e del quale il Concessionario dichiara di averne preso visione. La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 5 – PENALI

	Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua	
	spettanza.	
	Con cadenza periodica un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio	
	con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a	
	regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, depositato	
	presso la sede della Stazione Appaltante.	
	Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà	
	copia del verbale del sopralluogo al Concessionario , invitandolo a provvedere entro	
	un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di	
	verifica.	
	Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate	
	inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa	
	diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:	
	a. in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO	
	200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;	
	b. in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO	
	50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;	
	c. in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di	
	EURO 200,00 (duecento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del	
	servizio;	
	d. nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di	
	sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al	
	presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);	
	e. in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso	
	dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata	

di campi gioco si applicherà una penale di EURO 500,00 (cinquecento);

f. in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio o per accertato disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);

g. in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;

h. nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonchè del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna omissione;

i. nel caso di **interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e/o dai competenti Servizi comunali**, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una **penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione e la immediata risoluzione del contratto, con addebito di ogni danno e incameramento della cauzione.**

La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale (purchè documentata), oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata liquidazione della corrispondente quota di corrispettivo, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a

carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi se debitamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario , con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione Appaltante.

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità della Stazione Appaltante di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammessi sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, soggetti terzi.

La programmazione occasionale delle attività, ove possibile, sarà comunicata dalla Stazione Appaltante al Concessionario con un preavviso indicativo minimo di giorni 3 (tre) e lo stesso dicasi nel caso di variazioni dell'attività calendarizzata.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze gestionali del Concessionario , al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per n. 2 (due) giornate all'anno (inteso come anno di affidamento) dell'impianto in oggetto per proprie manifestazioni o per iniziative di altri patrocinate dalla Fondazione medesima.

Previo nulla-osta della Stazione Appaltante e compatibilmente con gli orari ed il calendario programmati, oltreché con le condizioni del terreno di gioco, il Concessionario potrà programmare manifestazioni sportive, di cui invierà comunicazione preventiva alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima, fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni medesime. Delle predette manifestazioni il Concessionario è autorizzato a trattenere i proventi.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al Concessionario il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Stazione Appaltante.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare alla Stazione Appaltante a titolo di **canone** la somma annua di EURO 4.918,03 (oltre IVA) (diconsi quattromilanovecentodiciotto/03 euro oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno. L'importo potrà essere rivalutato periodicamente in via unilaterale dalla Stazione Appaltante in corrispondenza di analogo provvedimento operato sugli altri impianti.

Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione proporzionale in aumento o in diminuzione solo a seguito:

✓ di leggi sopravvenute, ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia;

✓ di eventuali lavori di miglioria effettuati dall'Amministrazione Comunale o dalla Stazione Appaltante, qualora questi comportino modifiche al calendario tali da incidere sugli introiti del Concessionario. Quest'ultimo dovrà inoltrare richiesta formale scritta che sarà sottoposta a valutazione, nella quale dovrà motivare le ragioni della richiesta e documentare le perdite economiche subite. Il Concessionario potrà sempre comunque richiedere un rimborso delle utenze nel caso queste siano utilizzate per i lavori di miglioria.

Relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione (c.d. "Gestione Calore") in capo rispettivamente alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione comunale attraverso apposito appalto, **la Stazione Appaltante addebiterà al Concessionario la eventuale quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria** (con esclusione di

tutte le utenze, che restano in capo al Concessionario).

Il pagamento del canone d'uso costituirà condizione per il pagamento del corrispettivo di cui al comma successivo. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contratto si intende risolto *ipso facto et iure* e la Stazione Appaltante provvederà ad individuare un nuovo Concessionario, cui affidare la conduzione dell'impianto in via temporanea, salvo il risarcimento del danno.

Oltre agli introiti spettanti al Concessionario dal diritto di riscossione delle tariffe d'uso direttamente dagli utenti dell'impianto, la Stazione Appaltante verserà al Concessionario la somma annua di **EURO 34.501,64** oltre IVA (diconsi trentaquattromilacinquecentouno/64 euro oltre IVA oltre I.V.A. e già comprensivo degli oneri della sicurezza, quantificati in € 400,00 (diconsi quattrocento/00 euro) annui, oltre I.V.A., da corrispondersi in quattro rate trimestrali posticipate alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno e dietro presentazione di regolari fatture.

Per eventuali frazioni di anno, il corrispettivo dovuto a far data dalla decorrenza dell'affidamento sarà calcolato in dodicesimi ed ulteriormente in trentesimi.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:

_____ indicando nella persona di _____, nato a

_____ e residente a _____ in Via _____

n. _____, C.F. _____, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, i quali sono consapevoli delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

	bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità	
	della transazione finanziaria.	
	Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata	
	risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi	
	previsti dalla citata normativa.	
	Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei	
	confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non	
	esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.	
	Il Concessionario si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla	
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia	
	relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie	
	controparti contrattuali.	
	ART. 7.1 - REVISIONE PREZZI	
	Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, si applica, dal primo anno	
	successivo all'inizio della gestione, la revisione dei prezzi riferita alle prestazioni	
	oggetto del contratto.	
	La revisione dei prezzi, che comunque non va ad alterare la natura generale del	
	contratto, è ammessa solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva	
	che determinano:	
	• una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore	
	al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per	
	cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alla	
	prestazione da eseguire;	
	• una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore	
	al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per	

cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

ART. 8 – CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 117 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Concessionario per la sottoscrizione del contratto ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto e pari ad € _____ (in _____ lettere _____ euro),
mediante _____.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza della concessione (_____), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

L'impianto sportivo è destinato alla seguente attività di carattere sportivo.

La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni degli spazi nei limiti di quanto indicato agli articoli precedenti.

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare

e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto alla

Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario autorizza la Stazione

Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come

previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Anche durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che

determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora,

dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la

disciplina delle attività rumorose.

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti

autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Gli organizzatori di manifestazioni ed anche il Concessionario, se è lui stesso

l'organizzatore, hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso

dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di

autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle

stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori,

il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in

particolare il D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli*

impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal

D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il

Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i

fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-

quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*, il Concessionario dovrà inviare nei tempi che saranno indicati apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche in materia di tracciabilità finanziaria, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva,

sono a carico del Concessionario o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo al Concessionario di munirsi di **tutte** le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle urbanistiche, d'esercizio, commerciali, igienico-sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nullaosta della Stazione Appaltante e del Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, mediante una o entrambe le modalità sotto indicate:

1. gestione di uno spazio adibito ad attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dal Concessionario a un terzo,

restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra. In tal caso la stipulazione del contratto con un terzo non potrà avere durata superiore alla durata del contratto.

Il Concessionario (o eventualmente il terzo) ha l'obbligo prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di presentare direttamente agli Uffici competenti del Comune di Reggio Emilia la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale E. R. 26/07/2003 . n. 14 e s.m.i.).

Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

In mancanza è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture prefabbricate o di altri locali dell'impianto ad essa presposti. Riguardo a ciò – salve le sanzioni del caso - si evidenzia che il Concessionario, che le abbia abusivamente installate, sarà inoltre tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione di tali strutture prefabbricate, nonché alla dismissione di tutte le attrezzature e di tutti gli arredi a ciò preposti, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.

Il Concessionario, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i.. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei predetti motivi di esclusione.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il rispetto di ogni norma stabilita in materia, specie natura fiscale e di tracciabilità finanziaria.

Il Concessionario dà atto che sono state attivate procedure, presso i competenti Uffici Comunali, relativamente alla regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/prefabbricati posti in essere, in precedenza, sull'impianto in assenza di autorizzazione e che si attiverà, per quanto di sua competenza, per portare a buon esito l'iter autorizzativo in tempi celeri; il Concessionario accetta che ove gli Uffici Comunali competenti neghino l'autorizzazione alla regolarizzazione di

eventuali installazioni/fabbricati/prefabbricati in essere, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e a procedere entro e non oltre 30 (trenta) giorni alla rimozione, a proprie cura e spese, e alla riduzione in pristino del bene, pena la risoluzione del presente Contratto.

In caso di installazioni/fabbricati/prefabbricati installati dal precedente affidatario, il Concessionario dovrà consentire al primo la riduzione in pristino del bene qualora i prefabbricati o le installazioni, inclusi gli eventuali arredi, debbano essere rimossi.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Oltreché alle opere di manutenzione ordinaria ed a quelle di manutenzione straordinaria obbligatorie presentate in sede di offerta, il Concessionario è autorizzato altresì all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia, con la Stazione Appaltante tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati

necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto, meno che mai di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e non potrà essere estinta prima del completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il Concessionario dell'impianto sportivo e l'impresa esecutrice dei lavori relativi ad opere di ristrutturazione e miglioria sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara), di sicurezza e di tracciabilità dei pagamenti.

Il Concessionario dell'impianto sportivo si impegna inoltre ad effettuare pagamenti relativi a stati d'avanzamento lavori a favore dell'impresa esecutrice dei lavori solo nel rispetto delle norme stabilite e previa acquisizione del relativo DURC in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Sono a carico del Concessionario le spese relative alla Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ottenimento del certificato di collaudo ovvero - per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro - del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori.

L'accettazione delle opere eseguite dal Concessionario avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia) o dalla Stazione Appaltante, dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte del Concessionario, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con il Concessionario la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una

delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora il Concessionario utilizzi tutto o parte dell'impianto sportivo, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;
- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*;
- ✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" e disponibile sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:
<https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare/>;
- ✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;

✓	qualora, in caso di diniego da parte degli Uffici comunali competenti in merito	
	all'istanza di regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/	
	prefabbricati posti in essere, il Concessionario non provveda immediatamente	
	alla rimozione degli stessi;	
✓	qualora, avviatasi la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate,	
	non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dalla	
	Stazione Appaltante;	
✓	qualora non sia avviata e completata nei termini indicati la realizzazione di	
	ulteriori lavori di miglioria miglorie di cui all'art. 12 oltre quelli obbligatori, se	
	tali lavori siano stati proposti in sede di gara per l'affidamento del presente	
	impianto.	
✓	qualora il titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi	
	previsti;	
✓	l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati	
	accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;	
✓	per l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 4, lett. j);	
✓	sub-appalto del servizio appaltato, senza od oltre i limiti autorizzati dalla	
	Stazione Appaltante.	
	La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte	
	della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento	
	al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di	
	un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di	
	avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..	
	In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli	
	inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza	

pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione "ope legis" del presente contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N. 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 15 – OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente la gestione dell'impianto, ivi compreso il trattamento delle c.d. "risorse umane" e la riscossione delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

il Concessionario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i..

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 119, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, il tutto nel rispetto del limite del 40% del valore contrattuale e con riferimento agli ambiti di cui alla "Manifestazione di interesse".

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 17 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica dell'atto notarile tale variazione.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 18 – RISORSE UMANE

Ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. A) del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. è fatto obbligo al Concessionario di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento – ove presente - dell'eventuale personale **dipendente** del precedente affidatario da parte del nuovo affidatario, anche in base alla “Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.

Il Concessionario organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso non sia aderente ad

Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (per quanto applicabile).

Il Concessionario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Affidatario ed il personale da lui impiegato.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, fornirà copia del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, fornirà inoltre periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

Nel caso il Concessionario sia costituito nella forma di associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che, ai fini del reperimento di risorse umane per la gestione dell'impianto di cui al presente affidamento, facciano ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere "amministrativo-gestionale" di natura non professionale [legge n. 289/2002, art. 90 comma 3 lettera a)] correrà obbligo di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro, di comunicazione al Centro per l'impiego, fornendone copia alla Stazione Appaltante. Si evidenzia che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere "amministrativo-gestionale" non sono assimilabili ai rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività

sportivo-dilettantistiche e che anche di questi ultimi andrà fornita copia alla Stazione

Appaltante e, nei casi previsti, a tutti gli enti ed agenzie preposte alla verifica contabile e fiscale.

Sarà a carico dell’Affidatario (il quale assume durante l’affidamento la veste legale di “gestore dell’impianto”) l’obbligo – relativamente al personale addetto che presterà servizio durante le manifestazioni e gare con pubblico – del possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto antincendio come previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 –“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’Affidatario è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell’inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i..

L’Affidatario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a comprovare l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito della concessione o della subconcessione, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il Documento Unico di

	Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'Affidatario e a tutti i subconcessionari.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	
	L'Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs N. 36/2023 e s.m.i..	
	L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.	
	L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.	
	L'Affidatario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie	
	49	

risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei

beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

L'Affidatario, al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, dovrà fornire alla

Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nella concessione

e, relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative

qualifiche e livello economico. L'Affidatario è tenuto altresì a comunicare

tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate.

Le persone addette al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur

nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a

rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere

preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. L'Affidatario dovrà indicare

nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio

rappresentante, espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli

operatori, che può anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la

Stazione Appaltante.

Il personale dipendente dall'Affidatario dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla

legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e

certificati richiesti dalla vigente normativa.

L'Affidatario dovrà farsi carico :

- ① dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;
- ① del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- ① della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- ① della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti

precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Affidatario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

L'Affidatario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Affidatario, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Per tutta la durata del contratto di concessione l'Affidatario dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si constati che l'Affidatario abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità

civili o penali dell'Affidatario.

Gli addetti al servizio dell'Affidatario dovranno presentarsi vestiti in modo decoroso ed igienico.

L'Affidatario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc...).

Sono a completo carico dell'Affidatario la fornitura di :

- a. tessere di riconoscimento e distintivi;
- b. materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.

L'Affidatario è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Affidatario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

L'Affidatario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell'Affidatario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "*ipso facto et jure*" del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Affidatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'affidamento, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L'Affidatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito all’Affidatario sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest’ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all’art. 12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’Affidatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all’utenza e alla collettività.

L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e s.m.i. e D.M. 19/08/1996 e s.m.i.

Il Concessionario assume, nel periodo dell’affidamento, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni ai sensi del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. ed altre norme correlate.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali o impiantistiche di base, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura

che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture

sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in

affidamento.

Il Concessionario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la

"culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo dell'impianto, soprattutto per

quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono

avervi accesso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria

competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in

affidamento. Tali obblighi spettano specificamente ed esplicitamente al

Concessionario.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le

cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli

operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e

privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante

da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle

cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della stipula del

contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione

dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e

stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di

responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni)

per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere

rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante adeguandolo

a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

Di seguito gli estremi della polizza suddetta: _____ ;

La polizza dovrà prevedere:

✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;

✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle eventuali prescrizioni da parte di organi competenti, quali Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., il Concessionario avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla Stazione Appaltante.

Durante le manifestazioni e gare con pubblico, il Concessionario dovrà adeguare il Servizio Vigilanza Anticendio con particolare riferimento ai dettati del D.M. n.

261/1996, art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione da 16 ore fornito dai VV.F. con prova d'esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, e dovrà controllare il corretto afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi, così' come previsto dalla Circolare Ministeriale del 18.07.18 N. 11001/1/110/(10).

Nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, ove il personale dotato di idoneo attestato venga fornito dal Concessionario, è dovuto l'indennizzo integrale delle spese sostenute a cura dell'organizzatore della manifestazione.

Spettano al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio fissi e mobili (estintori, idranti e naspì) oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore della struttura.

In particolare spetta al Concessionario l'effettuazione dei controlli di legge ai fini della sicurezza antincendio e strutturale, da riportarsi puntualmente sul registro della sicurezza, riportati, a titolo semplificativo e non esaustivo, di seguito in elenco:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspì antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, compreso pozzo di irrigazione, etc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;

	5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;	
	6. controllo semestrale delle uscite di sicurezza;	
	7. controllo mensile del gruppo soccorritore, se presente;	
	8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;	
	9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;	
	10. controllo semestrale del pulsante di sgancio corrente elettrica, se presente;	
	11. controllo semestrale del sistema di allarme incendio etc., se presente;	
	12. controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;	
	13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;	
	14. controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;	
	15. controllo semestrale delle luci di emergenza;	
	16. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili, se presente;	
	17. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;	
	18. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;	
	19. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito;	
	20. segnalare, qualora il Concessionario se ne avveda, eventuali danneggiamenti o segni di manomissione al defibrillatore;	
	Spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:	
	✓ degli estintori;	
	58	

	✓ degli idranti e dei naspi antincendio;	
	✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;	
	✓ delle porte tagliafuoco;	
	✓ delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
	✓ del pulsante di sgancio corrente elettrica, se presente;	
	✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;	
	✓ dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;	
	✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;	
	✓ dell'impianto campane allarme, se presente;	
	✓ delle luci di emergenza;	
	✓ della segnaletica di sicurezza;	
	✓ dell'impianto gas etc., se presente;	
	✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e	
	porte di uscite di sicurezza ed esodo;	
	✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed	
	uso fiamme libere;	
	✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi,	
	ripostigli ed archivi.	
	Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla	
	legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato	
	risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione,	
	segnalando eventuali difformità sia sul registro dei controlli che alla Stazione	
	Appaltante.	
	La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati anche per atto vandalico, è	
	completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della	
	59	

responsabilità di altri soggetti.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'Art. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i. secondo preventivo cronoprogramma.

Il Concessionario dovrà nominare il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, nonché l'elenco degli addetti alla squadra di vigilanza aziendale (addetti all'emergenza antincendio e pronto soccorso), nel rispetto del PIANO DI SICUREZZA adottato. Detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a **due persone** per ogni attività presente nell'impianto e comunque nel rispetto dei dettati della C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S..

Se il Concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di personale esterno appositamente convocato , a cui dovrà richiedere di sottoscrivere il documento di accettazione al ruolo, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze strutturali dell'impianto possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese a mettere in atto tutte le misure di sicurezza compensative, dandone comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE

INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- a. dal Concessionario può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante;
- b. dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 22 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

Il Concessionario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio:

- a. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- b. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse, nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità

	o eventuali altre modalità di esecuzione;	
	c. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art.	
	2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso	
	il medesimo ;	
	d. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e	
	protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31	
	e 38 del D. Lgs N. 81/2008.	
	ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
	Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative	
	conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la	
	registrazione.	
	ART. 24 - WHISTLEBLOWING	
	Il concessionario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della	
	piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con	
	garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi	
	dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati,	
	tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing della	
	Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di	
	condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro	
	(art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2 e ss. mm. e ii.) . Il software è conforme	
	alla legge n. 179/2017 nonchè alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del	
	2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, nonchè del D.Lgs.	
	24/2023. Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dalla	
	Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche	
	dei dipendenti delle imprese fornitrici:	
	62	

[https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/;](https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/)

nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'aggiudicatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non contempla i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza predetti e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. Il concessionario, altresì, può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti,

previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 25 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ed ha lo scopo di informare gli utenti anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla nuova normativa europea.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C tel. 0522 -456473.

Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti

terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, tali soggetti sono

tenuti ad assicurare l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in tutte le parti che

riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del trattamento dei

dati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Così come previsto dall'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate

da parte della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia istruzioni,

compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a

"Responsabili del trattamento".

I dati personali sono trattati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del

Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure volte alla

concreta tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Fondazione per lo Sport del

Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai

sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita di

consenso da parte degli interessati. Coerentemente con gli scopi statuari della

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia i dati personali sono trattati

per le seguenti finalità:

- la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale

e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma

eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di

sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;

- la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso

dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;

- la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al

settore giovanile e dilettantistico, attraverso eventi sportivi finalizzati al

perseguimento dei predetti obiettivi;

- la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di

mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;

- la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.

I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono oggetto di

comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da obblighi normativi nei rapporti

con altre pubbliche autorità od organismi pubblici.

Nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali sono

conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento

delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei

dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o

non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a

norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno

il diritto di ottenere dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia

l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è

presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia contattando il

Responsabile della protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di

Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/C, indirizzo

mail:dpofondazionesport@comune.re.it.

ART. 26 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Nel presente contratto, sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo il Concessionario dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li

La Stazione Appaltante

Il Concessionario

La sottoscritta

nata a _____ il _____ e

residente in _____ n. _____ in qualità di _____ e

rappresentante di _____ . sottoscrivendo integralmente e senza

condizioni il contenuto del presente contratto, dichiara altresì:

✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, punto 2, co. 8, co. 10, lett. c) e co. 13; art. 3, co. 3, co. 4 e co. 10; art. 6, co. 5; art. 10, co. 1; art. 11, co. 6 e co. 11; art. 12, co. 5; art. 15; art. 17, co. 2; art. 18, co. 3, co. 9, co. 10, co. 11, co. 33, co. 36 e co. 43; art. 19, co. 2, co. 3 e co. 4), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2, co. 1, punto 8; art. 4; art. 5, co. 5; art. 7, co. 4 e co. 9; art. 11, co. 14; art. 13; art. 14, co. 1, co. 2 e co. 3; art. 18, co. 29 e co. 43) e che sanciscono, a carico del Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 2, co. 1, punto 2; art. 3, co. 8; art. 6, co. 1, co. 2 e co. 4; art. 18, co. 26), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 10, co. 4; art. 11, co. 3; art. 16), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 21);

✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità

negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li

Il Concessionario

Allegato

***"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di
Conduzione e Manutenzione"***

Pista di Avviamento al Ciclismo

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PISTA CICLISMO							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Libretto delle manutenzioni							di ogni intervento, il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di propria competenza.
Manutenzione della pista							allestimento delle attività sportive (segnatura, montaggio e smontaggio di reti e bandierine) secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti, nonché costante manutenzione del circuito e diserbo laterale (meccanico o chimico) per evitare la crescita dell'erba sull'asfalto.
Pulizia e disinfezione	pulizia e disinfezione, da effettuarsi al termine delle attività sportive, degli spogliatoi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili affidati in concessione.						A cura del Concessionario la Derattizzazione e interventi antivolatili e pulizia da guano animale degli ambienti.
Impianto idro sanitario	controllo e manutenzione dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua)	controllo, riparazione e manutenzione dell'efficienza degli scarichi wc, della rubinetteria (compresi rubinetti a tempo), flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, ecc.	manutenzione e smontaggio con pulizia ed eliminazione del calcare e residui presenti nei pulsanti, rubinetti e diffusori delle docce		a carico del concessionario la manutenzione e il controllo costante dell'efficienza dell' impianto idrico-sanitario e fognario di scarico all' interno del plesso sportivo assegnato con onere dell' espurgo al bisogno per liberare parti intasate o bloccate o piene.	controllo, manutenzione e riparazione degli apparecchi sanitari ed elettronici (fessurazioni, rotture, malfunzionamenti, ecc...) e manutenzione dei relativi organi di fissaggio	manutenzione puntuale con smontaggio, riparazione o sostituzione nonché' disincrostazione profonda di rubinetteria, flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, sifoni di scarico; manutenzione, riparazione e sostituzione della rubinetteria in generale e degli apparati di scarico dei WC.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PISTA CICLISMO							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Impianto illuminazione		manutenzione e controllo dell'efficienza delle prese, degli interruttori e degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni, verifica e manutenzione del funzionamento delle luci di emergenza e sostituzione delle relative batterie.	pulizia e manutenzione degli apparecchi illuminanti all'aperto e controllo delle parabole (stato e orientamento)	luci d'emergenza: staccare l'interruttore per 1 ora poi ripristinare il tutto.	regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio	controllo dei collegamenti di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni per la verifica di eventuali corrosioni alla base	acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali e parti cortilive e pertinenze ove in concessione; a carico del Concessionario la manutenzione, l'acquisto e la sostituzione delle lampade e dei fari di illuminazione a servizio della pista ciclistica.
Impianti elettrici			controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, ecc.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature. controllo dell'efficienza di tutte le prese, gli interruttori, allarme per disabili, morsetti e dell'impianto di messa a terra (ove presente)			verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche (ove presente)	a cura del concessionario la riparazione e/o sostituzione di componenti vari degli impianti elettrici (prese, pulsanti, punti luce, scatole, cavi, fusibili, danni-dispersioni da roditore, ecc...) da farsi eseguire a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge
			verifica del funzionamento degli interruttori differenziali, tramite apposito pulsante di prova				a cura del concessionario controllo e manutenzione puntuale dell'efficienza delle apparecchiature accessorie mediante loro riparazione e/o completa sostituzione (asciugacapelli, aspiratori elettrici ove presenti, ecc.)
			verifica e manutenzione puntuale dell'impianto antintrusione e degli impianti di sollevamento per disabili (ove presenti).				verifica con manutenzione e riparazione del funzionamento impianto amplificazione (ove presente)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PISTA CICLISMO							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Manutenzioni in genere				pulizia e mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche e delle caditoie delle gronde.			manutenzione con sostituzione e posa di mattonelle da parete e da pavimento per superfici fino a circa 2 m², stuccature varie, rivestimenti di ogni tipo e battiscopa danneggiati ; segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto, infiltrazioni d'acqua; manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione integrale delle attrezzature sportive e degli arredi presenti danneggiati (mobiliario generico, vetri interni/esterni, panche, appendiabiti, specchi, portasapone, dosatore sapone liquido, portarotolo, coperchi e scopini WC); manutenzione delle porte e finestre con relativa riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate (struttura porta, tamponature, vetri, serrature, maniglie e cardini). La riparazione e/o sostituzione dei maniglioni antipanico rimane di competenza del Concedente; - controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);
Tinteggi							riprese di intonaci, piccoli interventi per deterioramento o manomissione tinteggio (almeno biennale e comunque al bisogno) dei locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi; verniciatura delle parti in ferro al bisogno
Fognature e scarichi						espurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne di scarico, delle reti fognarie cortilive e relativi pozzetti, per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso	riparazione di tubazioni e condutture costituenti gli scarichi dei fabbricati per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PISTA CICLISMO							
DESCRIZIONE	FREQUENZA						
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	VARIABILE
Aree cortilive							opere puntuali di manutenzione di alberi e prati all' interno del plesso sportivo assegnato, consistente nella semina, concimazione, innaffiatura, vangatura, potatura di alberi e piante di qualunque forma o dimensione, sfalci dell'erba, ecc. mano d'opera, macchinari e sale per lo sgombero della neve a cura del concessionario; verniciatura e riparazione di cancelli, cancellate e reti divisorie di qualunque tipo , forma e dimensione; fornitura e posa di inerti ghiaiosi/sabbiosi per il buon mantenimento planare delle pavimentazioni cortilive; opere di riparazione e manutenzione ordinaria della recinzione e reti dell'impianto sportivo, degli spazi scoperti e dei vialetti interni e perimetrali di confine;
Pronto soccorso e Antincendio			verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e acquisto dei necessari medicinali e apparati, secondo il disposto delle normative vigenti; controllo del gruppo elettrogeno, se presente;		manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i presidi di sicurezza indicati (incluse le operazioni di sostituzione ed integrazione se necessario), secondo le norme vigenti; controllo, revisione e collaudi degli estintori; controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; controllo delle porte tagliafuoco ove presenti; controllo delle porte di uscita di sicurezza e di esodo; controllo del gruppo elettrogeno, se presente; controllo cabina elettrica, se presente; controllo gruppo batterie tampone, se presente; controllo del pulsante di sgancio attività, se presente; controllo dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti; controllo impianto rivelazione gas, se presente; controllo impianto rivelazione fumo, se presente; controllo impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente; controllo impianto campane allarme, se presente; controllo dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti; controllo delle luci di emergenza; controllo dell'impianto chiamata disabili; controllo impianto evacuatori fumo e calore, se presente; controllo della segnaletica di sicurezza;	controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; Controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; controllo del gruppo elettrogeno, se presente; controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001;	Avere gli addetti presenti durante le attivita' dotati di idoneo attestato di primo soccorso e antincendio in corso di validita' triennale.
Piani di evacuazione					predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni)		